

Contributo integrativo  
2014-2015



CASSAZIONE

-3592/2015

ORIGINALE

e.l.

Oggetto  
23407/2011/3592

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23407-2011 proposto da:

BC X , elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo  
studio dell'avvocato UGO COLONNA, che lo rappresenta  
e difende giusta procura speciale in calce al  
ricorso;

2014

2293

- ricorrente -

contro

CM

X

SR

X

;

- intimati -

Diffamazione  
a mezzo  
stampa -  
Danno non  
patrimoniale  
in re ipsa -  
Esclusione -  
Danno  
conseguenza  
- Rilevanza  
- Fondamento  
-  
Allegazione  
e prova -  
Necessità -  
Prova per  
presunzioni  
-  
Ammissibilità  
-  
Valutazione  
equitativa  
del danno -  
Ammissibilità  
- Fondamento  
- Condizioni  
- Limiti -  
Valutazione  
discrezionale  
pura -  
Valutazione  
rimessa alla  
mera  
intuizione  
soggettiva  
del giudice  
-  
Ammissibilità  
- Esclusione  
- Fondamento

Nonché da:

R.G.N. 23407/2011

CM X , elettivamente Cron.

domiciliato in ROMA, V. FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO MARULLO, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO TURCONI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

BC X , SR

X ;

**- intimati -**

Nonché da:

SR X , elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AMEDEO IWAN MAINI, rappresentato e difeso dall'avvocato DANTE VENCO giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

CM X , elettivamente domiciliato in ROMA, V. FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO MARULLO, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO TURCONI giusta procura speciale a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

**- controricorrente all'incidentale -**

**contro**

**BC X ;**

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 3210/2010 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/11/2010, R.G.N.  
933/2007 + 1429/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato UGO COLONNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso  
per il rigetto di tutti i ricorsi;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 24/11/2010 la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dei gravami interposti dai sigg. **RS**, in via principale, e dal sig. **MC**, in via incidentale, e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Como 23/10/2006, ha rideterminato in diminuzione l'ammontare che il **S** e il sig. **CB** sono stati dal giudice di prime cure condannati a pagare al **C** a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza di dichiarazioni lesive della reputazione del medesimo contenute nella risposta <<ad un'interrogazione comunale>> da parte del primo, Sindaco del Comune di Campione d'Italia, nonché in una comunicazione affissa da parte del secondo nella bacheca del Casinò Municipale di Campione del cui Servizio speciale di controllo era direttore.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il **B** propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi il **C** e il **S**, i quali spiegano entrambi ricorso incidentale sulla base, rispettivamente, di unico motivo e di 12 motivi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il 2° motivo il ricorrente in via principale denuncia violazione degli artt. 2059 c.c., 185 c.p., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<carezza e manifesta illogicità>> della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia omissa qualsiasi motivazione ed indicazione in ordine alla effettuata riliquidazione del danno in via equitativa.

Con l'11° motivo il ricorrente in via incidentale **S** denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1226, 2056, 2697 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omessa, insufficiente e contraddittoria>> motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Con il 12° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia regolato le spese del giudizio di primo e di secondo grado senza tenere conto dell'esito complessivo del giudizio.

Si duole che, <<considerando eccessiva la liquidazione del danno in euro 60.000 da parte del primo giudice>>, la corte di merito tale importo abbia apoditticamente ridotto <<in via equitativa ad euro 30.000>>.

Il 2° motivo del ricorso in via principale e l'11° motivo del suindicato ricorso incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che all'esito della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975 ), pur non mancando qualche

pronunzia di segno diverso ( v. Cass., 18/9/2009, n. 20120. In particolare, per l'affermazione che l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente *in re ipsa*, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c., e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., v. Cass., 9/5/2012, n. 7048 ) nella giurisprudenza di legittimità si afferma costantemente che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi *in re ipsa*, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo, ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361. V. anche Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Con particolare riferimento al danno da lesione della reputazione, si è da questa Corte al riguardo precisato che il danno risarcibile è il mero danno-conseguenza, il quale va allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento ( v. Cass., 24/9/2013, n. 21865. V. anche Cass., 11/10/2013, n. 23194 ), la

prova potendo essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass., 18/11/2014, n. 24474).

L'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè *circostanziata*, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico ( cfr. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 25 settembre 2012, n. 16255 ).

Va per altro verso ribadito che la non patrimonialità -per non avere il bene persona un prezzo- del diritto lesa, che va tenuta distinta dalla natura patrimoniale o non patrimoniale del danno, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa ( V. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1°/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106 ).

Valutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo ( e non meramente eventuale o ipotetico ) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e

alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904 ) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla *quantificazione* e non già all'*individuazione* del danno ( non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425 ), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.

Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può invero precludere la considerazione di aspetti personalistici, che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto ( cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Il danno non patrimoniale non può in ogni caso essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno ( v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394 ), ma deve essere *congruo*.

Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del

danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231).

Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale [ il quale com'è noto si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste "categorie" o "sottocategorie" è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi, quali ad esempio il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.) ( danno emergente ); o la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica (lucro cessante), aspetti o voci che ovviamente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, e il cui ristoro dipende dalla verifica della loro sussistenza, con conseguente differente entità del *quantum* da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto ], attesa la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro ( v., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass.,

17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108 ).

Al di là di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. precluderebbe la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (v. Cass., 12/2/2013, n. 3290; Cass., 14/5/2013, n. 11514), viene poi generalmente ( in anche in tali decisioni ) a darsi comunque rilievo alla circostanza che nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice abbia invero tenuto conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto, facendo luogo alla c.d. personalizzazione della liquidazione (cfr., da ultimo, Cass., 23/9/2013, n. 21716).

Emerge evidente come rimanga a tale stregua invero sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, sotto il suindicato profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto, non essendovi in realtà differenza tra la determinazione dell'ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari "addendi", e l'imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci ( v. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).

Nella giurisprudenza di legittimità si è per altro verso sottolineato che il principio della integralità del ristoro subito

da quest'ultimo non si pone invero in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone invero di evitarsi anche duplicazioni risarcitorie (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 14/9/2010, n. 19517), che si configurano ( solo ) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito e incidenti sulla persona del danneggiato.

È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

A tale stregua è allora esclusa la possibilità di applicarsi in modo "puro" parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).

Del pari inidonea è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di

qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).

Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un'adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, ove si sottolinea come la circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate in modo fortemente difforme non possa ritenersi una mera circostanza di fatto ma integra una vera e propria «violazione della regola di equità»).

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione -nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti- sul territorio nazionale ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760 ).

In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l'equità si è da questa Corte intesa nel significato di «adeguatezza» e di «proporzione», assolvendo

alla fondamentale funzione di «garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale», con eliminazione delle «disparità di trattamento» e delle «ingiustizie» ( così Cass., 7/6/2011, n. 12408 ).

I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia *equa*, e cioè *adeguata e proporzionata* (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio *effettivamente* subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844 ), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844 ).

Ne consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti *non congruo* rispetto al caso concreto, in quanto *irragionevole e sproporzionato* per difetto o per eccesso ( v. Cass., 31/8/2011, n. 17879 ), e pertanto sotto tale profilo *non integrale*, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità.

Com'è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero

quella costituita dal sistema delle tabelle ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 ).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. ( v. Cass., 19/5/1999, n. 4852 ).

Tale sistema costituisce peraltro solo una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili (per l'adozione, quanto al danno morale da reato, del criterio della odiosità della condotta lesiva, e quanto al c.d. danno esistenziale, del criterio al *clima di intimidazione* creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al *peggioramento delle relazioni* interne al nucleo familiare in conseguenza di esso, v. Cass., 19/5/2010, n. 12318).

Fondamentale è in ogni caso che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato ( v., da ultimo, Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401 ), al fine di garantire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.

Orbene, dopo aver ritenuto incongruo <<il riferimento generico fatto dal Tribunale alla liquidazione del danno all'immagine

professionale decisa in altri casi, senza però precisarne, sia pur sinteticamente, le relative fattispecie ed eventuali analogie>>, e nel valutare <<eccessiva la liquidazione del danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione del **C** operata dal Giudice di prime cure, che appare rapportata maggiormente (ed erroneamente) ai criteri seguiti nei casi di diffamazione a mezzo stampa>>, laddove si è limitata ad affermare di conseguentemente procedere alla relativa rideterminazione <<in via equitativa>> del danno non patrimoniale liquidato dal giudice di prime cure e l'ha apoditticamente indicato <<in euro 30.000,00>>, la corte del merito ha invero disatteso i suindicati principi.

All'accoglimento dell'11° motivo del ricorso incidentale consegue l'assorbimento del 12° motivo.

Con il 1° motivo il ricorrente in via principale denuncia violazione degli artt. 51, 595 c.p., 21 Cost., 10 CEDU, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia <<errato nel valutare come offensive le frasi profferite dal **B** >>.

Con il 1° motivo il ricorrente in via incidentale **S** denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 81, 99, 100 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Lamenta di non essere legittimato passivamente al giudizio, giacché le frasi per cui è causa sono state formulate in risposta ad interrogazione di Consigliere comunale fornita nella sua veste istituzionale di Sindaco.

Con il 2° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 3° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 444, 445 c.p.p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omessa, insufficiente e contraddittoria>> motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito l'abbia condannato per non essere stata raggiunta <<la piena prova della inesistenza del furto ad opera di un controllore comunale>>, laddove la prova al riguardo doveva essere fornita dalla controparte denunciante.

Lamenta che la verità del fatto-furto sia stata dalla corte di merito erroneamente desunta dalla sentenza di patteggiamento emessa a chiusura di procedimento nei confronti del sig. T nel quale le odierne parti di giudizio non hanno assunto veste alcuna, senza procedere ad autonomo accertamento al riguardo.

Con il 4° e il 7° motivo denuncia <<omessa, insufficiente e contraddittoria>> motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia preso in considerazione alcune emergenze probatorie, come il <<verbale di trasmissione della Polizia Municipale di Campione d'Italia alla Procura della Repubblica di Como presentata dal sig. B nei confronti del sig. C in data 26.11.1999 (doc. n. 3)>> e

il <<verbale di assunzione di informazioni rese dal sig. **B** in data 23.12.1999 (doc. f, pagg. 2 e 4)>>.

Lamenta non essersi considerato che il **B**, nella sua <<qualità di Direttore del Servizio Controlli e quindi responsabile apicale della sicurezza, ha sempre negato che il furto della *fiche* fosse avvenuto ( doc. g lettera **B** 13.12.99 )>>.

Con il 5° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 595 c.p., 43 d.lgs. n. 267 del 2000, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Lamenta che la <<lettera personale indirizzata al consigliere comunale **J**, nella quale il furto della *fiche* era qualificato come falso>> è stata erroneamente ritenuta <<destinata alla pubblicazione od alla diffusione>>, laddove le <<informazioni -che il Sindaco non può negare- non sono destinate per loro natura alla pubblicazione né sono a disposizione di tutti i consiglieri, così come infondatamente affermato dalla Corte d'Appello>>.

Con il 6° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 595 c.p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fatto discendere la sua <<responsabilità dal fatto che ... fosse consapevole della offensività della propria affermazione anziché ... dalla consapevolezza di negare un fatto vero e dal fatto di aver colposamente omissi accertamenti congrui, essendo pertanto convinto della falsità del furto, ma per sua colpa>>, sicché <<in


tal modo la responsabilità del **S** viene fondata sulla colpa e non sul dolo, così come richiede invece la norma posta dall'art. 595 c.p.>>.

Con l'8° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Lamenta che la corte di merito non ha ammesso, considerandoli "nuovi", <<documenti che invece erano già prodotti in causa ( doc. c-d-e-h )>> e <<ha ritenuto inutilizzabile il doc g prodotto unitamente all'atto di citazione d'appello>>.

Con il 9° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 599 c.p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia ritenuto sussistente l'esimente della provocazione.

Con il 10° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 51 c.p., 43 d.lgs. n. 267 del 2000, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso <<l'esimente di cui all'art. 51 c.p. ... pur riconoscendo come fatto pacifico che il dott. **S** ha reso la dichiarazione oggetto del giudizio nella sua veste di Sindaco>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per

ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c.- è proposto; dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza ( v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 ).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro- l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito ( cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692 ).

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. è tuttavia indispensabile

che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dai predetti ricorrenti.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i medesimi fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., alla <<comunicazione a sua firma>> affissa <<nella bacheca del Casinò>> e <<inviata per conoscenza al Sindaco del Comune>>, ove <<veniva fatta espressa menzione di una denuncia del giornalista **CM** e del giornale "X

" di Como in relazione ad un articolo del 23.11.1999 dal titolo "Il giallo della superficie" (recte: "superfiche")>>, il ricorrente in via principale B ; all'<<atto di citazione del

10.09.2000>>, alla sua <<comparsa di costituzione e risposta>> nel giudizio di primo grado, alla <<svolta prova testimoniale>>, alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, al <<procedimento ... pendente avanti la medesima Corte di Appello di Milano tra C e RS >>, alla <<denuncia-querela poi effettivamente inoltrata>>, all'<<interrogazione comunale>>, il ricorrente in via incidentale S ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).

A tale stregua essi non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli

rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

Va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione ex artt. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione ( in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803 ).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito ( v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322 ).

Né il vizio di motivazione può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice ( cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058 ).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, *id est* di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di

assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare ( salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718 ).

Né ricorre d'altro canto vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda ( v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355 ). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito ( v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537 ).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse ( v. Cass., 9/3/2011, n. 5586 ).

Quanto al 1° motivo del ricorso incidentale **S** , va ulteriormente osservato che risulta dal detto ricorrente nuovamente prospettato quanto già lamentato in sede di gravame di merito, senza inammissibilmente darsi invero carico di censurare la *ratio decidendi* dalla corte di merito al riguardo adottata, in particolare là dove, nel rigettare la censura, ha affermato che il **S** <<è da ritenersi personalmente responsabile delle dichiarazioni diffamatorie effettuate, le quali non sono scriminate ma semmai aggravate dalla veste istituzionale -Sindaco di Campione d'Italia- in cui sono state rese ...; qualora poi, in via di mera ipotesi, si ritenesse responsabile civilmente delle dichiarazioni rese dal **S** anche il Comune di Campione d'Italia, ciò non farebbe venir meno la legittimazione passiva dell'appellante, versandosi in un'ipotesi di (eventuale) responsabilità aggiuntiva e concorrente dell'Ente comunale, e neppure sussisterebbe la necessità di chiamare in causa anche quest'ultimo Ente, trattandosi di obbligazione solidale>>.

Inammissibile è altresì il 10° motivo, del pari per mancata censura della *ratio decidendi* secondo cui <<infondata appare ...

l'asserzione dell'appellante che "la risposta del dott. S " era "stata determinata dal tenore offensivo dell'articolo del C ">>, giacché <<per quanto già esposto in precedenza, il giornalista aveva rispettato i requisiti della verità e rilevanza pubblica della notizia nonché della continenza del linguaggio utilizzato>>.

In ordine al 6° motivo, va ulteriormente osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di risarcimento del danno la lesione della reputazione personale (e/o professionale, commerciale, lavorativa) del soggetto può essere integrata anche da condotta meramente colposa, integrante pericolo di danno ( cfr. Cass., 10/5/2001, n. 6570 ).

Emerge dunque evidente come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c., si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., in realtà sollecitano, *contra ius* e cercando di superare i limiti

istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale **C** denuncia <<carezza, erroneità, illogicità>> della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Il ricorso è inammissibile.

Manca invero del tutto l'esposizione del fatto e della storia del procedimento cui ancorare le ragioni di censura, risultando a tale stregua non osservato il principio in base al quale il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente

particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 28/2/2006, n. 4403; Cass., 19/4/2004, n. 7392).

Un tanto anche e in particolare avuto riguardo al suindicato requisito -richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., nel caso non osservato nei termini più sopra indicati con riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., alle <<argomentazioni svolte dal **B** in merito alla presunta violazione di norme in materia di libertà d'opinione e diritto di critica>>, al <<comunicato affisso in bacheca>>, alla <<raccomandata r.r. 30 maggio 2000 inviata al Sindaco di Campione d'Italia>> ].

Senza sottacersi che laddove si duole avere la corte di merito asseritamente in modo erroneo disposto <<l'integrale compensazione delle spese di causa tra l'appellante Roberto Salmoiraghi e l'appellato **MC** >>, mentre <<l'appello è stato proposto esclusivamente in via principale dal convenuto **RS** >>, essendosi il <<**MC** ... limitato a richiedere la conferma della sentenza di primo grado impugnata non formulando alcuna domanda in via incidentale>>, il ricorrente, in luogo del denunciato vizio di motivazione, in realtà inammissibilmente prospetta un vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Alla fondatezza del 2° motivo del ricorso principale e dell'11° motivo del ricorso incidentale S , assorbito il 12° motivo di quest'ultimo e rigettati tutti gli altri motivi nonché dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del C , consegue l'accoglimento dei medesimi nei suesposti limiti, e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano perché in diversa composizione proceda a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il 2° motivo del ricorso principale B , rigettato il 1°; accoglie l'11° motivo del ricorso incidentale S , assorbito il 12° motivo e rigettati gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del C . Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Roma, 7/11/2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

29

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ogg. 24 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA